

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 690 Pronuncia sui provvedimenti immediati. (Abrogato)

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'[articolo precedente](#), fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [c.p.c. [313](#)] e stabilisce il termine perentorio [c.p.c. [153](#)] per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati [c.p.c. [689](#)] e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'[articolo precedente](#).]